



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare N. 4/2019 **(Esterometro 2019)**

Cos'è e quali operazioni include

Con l'introduzione della fatturazione elettronica scompare lo "spesometro" ossia la comunicazione generalizzata di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali.

Rimangono confermate nel 2019, con regole invariate, le comunicazioni Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari. A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto "**esterometro**". Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione "esterometro":

1. fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
2. fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
3. fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c'è una bolletta doganale;
4. autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
5. autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Cosa indicare

Nella nuova comunicazione **occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri** non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell'esterometro l'acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

- da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
- da fornitore extracomunitario (autofattura).

Allo stesso modo occorre indicare nell'esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.

A differenza delle precedenti, le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono incluse nell'esterometro.

È possibile inoltre non comunicare l'operazione nell'esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario "XXXXXXX" (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).

Informazioni da trasmettere

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono con l'esterometro le seguenti informazioni:

1. i dati identificativi del cedente/prestatore,
2. i dati identificativi del cessionario/committente,
3. la data del documento comprovante l'operazione,
4. la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
5. il numero del documento,
6. la base imponibile,
7. l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Modalità di trasmissione

È possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file xml in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file xml non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

Il file può essere inviato dall'interfaccia "Fatture e corrispettivi". Non è possibile trasmettere i file dati fattura ("Esterometro") attraverso la piattaforma Desktop telematico. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio dovrà essere inviata **entro il 28 febbraio 2019**.

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 8 febbraio 2019

Pier Luigi Giannachi